

Pos e scontrini sempre connessi dal 2026

Accesso ai dati della fattura elettronica anche per le Dogane nei controlli di propria competenza

Lotta all'evasione

Il codice unico degli affitti brevi andrà indicato nel 730

Ci sarà tempo per tutto il prossimo anno. Poi dal 2026 scatteranno anche le sanzioni. La lotta all'evasione fa un ulteriore passo avanti sulla tracciabilità. Il Pos o comunque tutti i terminali attraverso cui assicurare pagamenti elettronici dovranno essere collegati ai ricevitori di cassa. Niente più scuse: un obbligo che sarà introdotto per evitare situazioni come quelle in cui chi paga con carta o moneta elettronica si vede rilasciare un pre-conto o un documento non valido ai fini fiscali.

Scontrini (o per dirla in gergo tecnico: i corrispettivi) e pagamenti telematici viaggeranno di pari passo. Come spiega la relazione illustrativa, il Ddl di Bilancio introduce il vincolo di collegamento tecnico tra gli strumenti di pagamento elettronico (sia fisici che digitali) con il registratore telematico. Così quest'ultimo potrà memorizzare sempre le informazioni minime di tutte le transazioni elettroniche (con esclusione di quelle che si riferiscono all'identificazione del cliente) e trasmettere all'agenzia delle Entrate l'importo complessivo dei pagamenti elettronici giornalieri acquisiti dall'esercente anche indipendentemente dalla registrazione dei corrispettivi.

Per chi non si adeguerà entro il 31 dicembre 2025 ci saranno delle con-

seguenze. In particolare, sarà prevista una sanzione pecuniaria e la sanzione accessoria della sospensione della licenza o dell'autorizzazione all'esercizio dell'attività per ciascuna delle seguenti violazioni in caso di mancato collegamento dello strumento hardware o software mediante il quale sono accettati i pagamenti elettronici con lo strumento mediante il quale sono registrati e memorizzati o in caso di mancata trasmissione o memorizzazione dei dati dei pagamenti elettronici.

Nella stretta sulla trasparenza entrano anche gli affitti brevi. Il nuovo codice unico (Cin) dovrà essere indicato nelle dichiarazioni dei redditi e nelle certificazioni uniche di chi ha redditi da locazioni brevi. Ma non solo il codice andrà indicato anche all'interno delle comunicazioni che devono essere trasmesse dai soggetti che esercitano attività di intermediazione immobiliare nonché da quelli che gestiscono portali telematici. Vengono poi rafforzate le sinergie: gli esiti dei controlli effettuati dal Comune nel cui territorio è ubicata la struttura turistico-ricettiva alberghiera o extralberghiera o l'unità immobiliare concessa in locazione saranno comunicati alla direzione provinciale dell'agenzia delle Entrate territorialmente competente in base al domicilio fiscale del trasgressore. La comunicazione servirà a rafforzare la attività di analisi del rischio operata dalle Entrate insieme alla Guardia di Finanza.

Sarà poi estesa anche all'agenzia delle dogane e dei Monopoli (Adm), limitatamente alle cessioni di prodotti soggetti alla vigilanza e al controllo, la facoltà di accesso ai dati della fatturazione elettronica, attualmente già prevista per Entrate e GdF.

—M. Mo.

—G. Par.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

